



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona - P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



Deliberazione del Direttore Generale

N. 403 del 08/06/2011

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 MAGGIO 2011 TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE AL REGOLAMENTO QUADRO IN MATERIA DI PART-TIME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 183/2010.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:
SERVIZIO PERSONALE

PER CONOSCENZA:

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. GENERALE
DIREZIONE AZIENDALE - DIR. SANITARIA
SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE
DIREZIONE MEDICA BR - BR

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. AMMINISTRATIVA
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
DIREZIONE MEDICA BT - BT

ESEGUIBILE ai sensi di Legge
dal 08/06/2011

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 08/06/2011

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 08/06/2011
RICEVUTA dal Collegio Sindacale il 08/06/2011

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 403 DEL - 8 GIU. 2011

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 MAGGIO 2011 TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE AL REGOLAMENTO QUADRO IN MATERIA DI PART-TIME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 183/2010.

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che in data 24 maggio 2011 è stato sottoscritto, fra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la RSU Aziendale e le OO.SS. del Comparto Sanità, l'accordo allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente il "Regolamento quadro in materia di part-time in applicazione della legge n. 183/2010";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 263 del 15 marzo 2011 ed il protocollo d'intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, che costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione dell'istituto del part-time alla luce delle disposizioni in materia e di cui all'art. 16 della legge n. 183/2010;

Visti e richiamati i CC.CC.NN.L. vigenti per l'Area del Comparto Sanità, con particolare riferimento alla materia trattata;

Ritenuto di approvare l'accordo del 24 maggio 2011;

Tutto ciò considerato;

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

DELIBERA

di approvare il "Regolamento quadro in materia di part time in applicazione della legge n. 183/2010" sottoscritto il 24 maggio 2011, disponendone l'applicazione dalla data di adozione della presente deliberazione.

Verona, li - 8 GIU. 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)





**REGOLAMENTO QUADRO IN MATERIA DI PART-TIME
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 183/2010**

ARTICOLO 1
Normativa

Il presente regolamento quadro, sottoscritto in data 24 maggio 2011 tra la RSU, le OOS del Comparto e l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, individua le linee generali in materia di part-time, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 263 del 15 marzo 2011 e del protocollo d'intesa sottoscritto il 22 febbraio 2011 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, secondo la previsione del punto 2 del dispositivo della medesima deliberazione, che costituiscono le linee di indirizzo regionali per la gestione dell'istituto del part-time alla luce delle disposizioni in materia e di cui all'art. 16 della legge n. 183/2010.

ARTICOLO 2
Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del Comparto Sanità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3
Mappatura

Entro il 30/09/2011 verrà definita la mappatura dei posti dell'assetto organizzativo aziendale che, per tipologia di attività e/o articolazione oraria possono essere ricoperti da personale a part-time (numero dei posti ricopribili e tipo di articolazione lavorativa proponibile), nella misura del 70% per il personale afferente all'area sanitaria e del 100% al personale afferente all'area tecnico/amministrativa dei servizi centrali.

Entro il 31/12/2011 si provvederà alla definitiva determinazione del piano aziendale che avrà durata biennale, relativo alla mappatura dei posti a part time, tendendo ad una percentuale di accesso pari al 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica. Nel semestre precedente alla revisione biennale della mappatura viene fatta una valutazione sui risultati ottenuti, sulla percentuale raggiunta dal personale a part-time, nonché una valutazione sulla sostenibilità dei costi, con informativa alla parte sindacale.

Si riserva al personale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, comma 1, una quota ulteriore entro il 2,5% della dotazione organica. Tale personale potrà ottenere il rapporto di lavoro a part-time al di fuori della graduatoria.

Alleanza Sindacale





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Pag. 4

La mappatura definitiva a fine anno si rende necessaria alla luce della nuova riorganizzazione aziendale che si sta delineando all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, sia a seguito dell'Atto Aziendale sia per l'apertura del nuovo Polo Chirurgico "Confortini"; nonché per le ulteriori riorganizzazioni previste nel corso dell'anno.

A mappatura completata si procederà con le seguenti priorità di attribuzione dei posti disponibili a part-time:

a) a tutti i part-time a tempo indeterminato concessi prima del 25.06.2008 sarà garantita la possibilità di mantenere il rapporto di lavoro part-time, nel rispetto del singolo contratto individuale. A decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 maggio 2012, fatto salvo che sia stata prodotta la mappatura completa, ove a giudizio dell'Amministrazione e sulla base della mappatura da essa elaborata, si ravvedano variazioni organizzative o dell'articolazione oraria di lavoro tali da non permettere il mantenimento del rapporto di lavoro part-time alle medesime condizioni, si procederà come di seguito descritto. In una prima fase si darà possibilità di scelta a quel personale per il quale la mutata articolazione oraria afferisca al medesimo servizio in cui opera. In una seconda fase si darà possibilità di scelta all'interno del dipartimento, salvaguardando in primis la sede di lavoro (BT, BR, Ristori, ecc...) e, solo ove tali modalità non fossero applicabili, si procederà a proporre al personale interessato mobilità extradipartimentale sulla base dell'anzianità di servizio nell'Azienda;

b) ad esaurimento di quanto previsto nel punto a) si procederà a dar seguito ad un avviso per la creazione di una graduatoria d'accesso al part-time per tutto il personale che intenda farne richiesta, inclusi i lavoratori con contratto part-time concesso dopo il 25.06.2008.

E' fatto salvo il rientro a tempo pieno su base volontaria.

Nella definizione del contratto individuale di lavoro saranno formalizzati la collocazione e l'articolazione oraria.

ARTICOLO 4 Fase transitoria

I part-time concessi a tempo determinato sono prorogati fino al 31 maggio 2012 o comunque fino all'espletamento di quanto previsto dall'art. 3 punto b).

Si provvede alla definizione di un nuovo accordo ponte per i posti non assegnati di cui all'accordo del 06/05/2009, che saranno attribuiti entro il 30 settembre 2011, con scadenza al 31 maggio 2012, o comunque fino all'espletamento di quanto previsto dall'art. 3 punto b), con le stesse modalità di cui all'accordo suddetto.

L'eventuale revisione dei part-time assegnati prima del Decreto Legge 112/2008 potrà aver luogo, con le modalità previste all'art. 3, solo dopo la presentazione della mappatura definitiva.





ARTICOLO 5

Criteri

Hanno in assoluto la priorità, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 3 i dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- lavoratore o lavoratrice affetto da patologie oncologiche, così come previsto dalla L. 247/2007;
- lavoratore o lavoratrice che usufruisca per se stesso della legge 104/92;
- lavoratore o lavoratrice che si impegna in un progetto terapeutico a seguito di problematiche relative a stato di tossicodipendenza, alcolismo cronico o disabilità, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

Fatti salvi i casi sopra citati, si rinvia la definizione dei criteri per l'accesso alla graduatoria e le conseguenti modalità di gestione, ad un successivo accordo.

ARTICOLO 6

Articolazione

La prestazione a tempo parziale, percentualmente rapportata al tempo pieno, viene così ipotizzata:

- 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (18 ore)
- 58,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (21 ore)
- 66,67% dell'orario di lavoro a tempo pieno (24 ore)
- 72,23% dell'orario di lavoro a tempo pieno (26 ore)
- 75% dell'orario di lavoro a tempo pieno (27 ore)
- 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (30 ore)
- 86,11 % dell'orario di lavoro a tempo pieno (31 ore)

Il rapporto di lavoro a part-time al 50% di norma sarà concesso in forma verticale.

La definitiva stesura delle articolazioni sarà prodotta a consegna della mappatura completa con le articolazioni più funzionali all'organizzazione individuate indicativamente tra le articolazioni di cui sopra.





ARTICOLO 7

Principi

- Essere titolare di posizione organizzativa è incompatibile con il tempo parziale, fatto salvo rinuncia alla posizione stessa;
- L'incarico di Coordinatore delle professioni sanitarie è attribuito solo a personale a tempo pieno. Eventuali deroghe sono possibili solo per documentate e motivate esigenze personali o familiari, che non comportino una riduzione dell'articolazione oraria inferiore all'83,33%;
- La concessione del tempo parziale orizzontale, per il personale amministrativo o non soggetto a turnistica, potrà prevedere la presenza di tale personale in orari di maggiore attività. L'articolazione oraria verticale è necessariamente prevista per i profili professionali inseriti nella turnistica h 24;
- Il personale a rapporto di lavoro a part-time è escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'attività libero - professionale intramuraria, nonché da altre forme di incentivazione economica che richiedano orario aggiuntivo;
- Il dipendente a tempo indeterminato che richieda il part-time deve essere assunto in AOUI da almeno un anno;
- La trasformazione del rapporto di lavoro decorre sempre dal 1° del mese;
- In caso di part-time in forma verticale, il turno di servizio ciclico all'interno di una matrice, sarà predisposto in percentuale rispetto ad un turno a tempo pieno, nelle diverse fasce orarie (mattina, pomeriggio, notte, festivi) fatte salve eccezionali e motivate esigenze di servizio;
- Il part-time ha durata triennale;
- Il lavoratore sarà tenuto a comunicare le intervenute modifiche delle condizioni dichiarate nella domanda di part-time. Qualora venga a mancare il presupposto che ha dato titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, è prevista la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro 180 giorni. In virtù dell'art. 3 di questo regolamento, tale norma non si applica ai part-time concessi prima del 25.06.2008;
- Tenuto conto della riorganizzazione attualmente in atto nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di norma il personale a tempo parziale dovrà presentare un saldo orario annuo tendente a zero al 31 dicembre di ogni anno solare a partire dall'anno 2012. Tali dati di saldo saranno oggetto di monitoraggio da parte della commissione tecnica sulla turnistica. Si precisa che il saldo non comprende le ore timbrate in formazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures]



[Handwritten text: Alleanza Indice]



ARTICOLO 8

Consultazione Comitato Unico di Garanzia

L'Amministrazione provvede a consultare il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", così come previsto dalla direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministero per le pari opportunità del 4 Marzo 2011 e dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

ARTICOLO 9

Disposizione finale

Ci si riserva eventuali integrazioni e modificazioni al presente Regolamento quadro, a seguito di ulteriori valutazioni che si riterranno opportune in materia; nonché agli articoli del presente regolamento non ancora completamente definiti, entro il 31 ottobre 2011.

Resta inteso che ogni eventuale modifica o integrazione sarà oggetto di concertazione con la parte sindacale.

per l'Amministrazione

il Direttore Generale
(Dott. Sandro Caffi)

il Direttore Servizio Personale
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

la Responsabile S.P.S.
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

Verona, 24 maggio 2011

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zacchi

per le OO.SS.

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

FIALS

FSI

NURSING UP

